

Ctp di Roma: i prelievi bancari di artisti e professionisti non possono essere valutati automaticamente come ricavi

Accertamenti bancari, fisco sconfitto

Negli accertamenti bancari rivolti nei confronti di artisti e professionisti, i prelievi sul conto corrente per i quali il contribuente non abbia fornito adeguata giustificazione non possono mai essere considerati ricavi evasi da ricondurre a tassazione.

La presunzione accertativa, secondo cui i prelievi bancari non giustificati vengono assunti come ricavi o compensi non dichiarati al fisco, è inefficace nei confronti di alcune categorie di lavoratori autonomi. È il caso, ad esempio, di un artista che lavora nel mondo dello

spettacolo, o di un libero professionista che lega la propria redditività all'intuitu personae.

A queste conclusioni, è giunta la Ctp di Roma con una sentenza depositata ieri che ha visto coinvolto come protagonista della vicenda il noto attore Biagio Izzo il quale, stavolta nelle vesti di contribuente, aveva subito un accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate di Roma fondato sulle indagini bancarie.

Benito Fuoco e Nicola Fuoco a pag. 32

Ctp di Roma smonta la normativa in caso di artisti e professionisti

Il c/c non è presunzione I prelievi non sono considerati ricavi

DI BENITO FUOCO
E NICOLA FUOCO

Negli accertamenti bancari rivolti nei confronti di artisti e professionisti, i prelievi sul conto corrente per i quali il contribuente non abbia fornito adeguata giustificazione non possono mai essere considerati ricavi evasi da ricondurre a tassazione. La presunzione accertativa contenuta nell'art. 32 del dpr 600/73, secondo cui i prelievi bancari non giustificati vengono assunti come ricavi o compensi non dichiarati al fisco, è inefficace nei confronti di alcune categorie di lavoratori autonomi; è il caso, per esempio, di un artista che lavora nel mondo dello spettacolo, o di un libero professionista che lega la propria redditività all'intuitu personae.

A queste interessanti conclusioni, è giunta la Ctp di Roma nella sentenza n. 1353/11/14, depositata nella giornata di ieri nella segreteria capitolina. Protagonista della vicenda è il noto attore Biagio Izzo, stavolta nelle vesti di contribuente, che aveva subito un accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate di Roma fondato sulle indagini bancarie. A fronte di ampie movimentazioni riscontrate sui conti correnti dell'artista, gli agenti del fisco avevano ricondotto a tassazione delle somme relative a prelievi per i quali non era stata fornita adeguata giustificazione. Pro-

posto regolare ricorso in commissione tributaria, la difesa dell'artista insisteva sul fatto che i prelievi sul conto corrente personale, valutati alla luce della specificità del caso in esame, non potevano essere ricondotti a compensi imponibili, mancando nella specie la doppia correlazione prelievo = costo e costo = ricavo, che è substrato logico della presunzione accertativa. Nella produzione del reddito d'impresa, infatti, la produzione di ricavi è strettamente correlata al sostenimento di costi: se, dunque, il prelievo non giustificato può assumersi come costo sostenuto «in nero», a fronte di tali costi è lecito presumere l'esistenza di altrettanti ricavi evasi. Ciò non è altrettanto vero, a parere della Ctp di Roma, quando la produzione del reddito deriva da attività artistica o professionale. «L'Agenzia delle entrate», si legge nelle motivazioni, «parte dall'assunto che i prelievi corrispondono a costi in nero, con l'equazione prelievo uguale costo e quindi compenso ma, come puntualmente eccepiuto il ricorrente, tale correlazione non può essere condivisa in relazione alla propria tipologia di contribuente, il quale opera nel mondo dello spettacolo». In tali casi, aggiunge il collegio, «non può sussistere una correlazione tra prelievi e compensi, atteso che non sussiste alcun nesso tra gli stessi, come può invece esserlo per



Biagio Izzo

un'impresa». Stesso discorso può farsi per «l'applicazione ai professionisti, per cui non si vede come possa sostenersi l'eguaglianza prelievi = compensi». Da precisare che la norma in questione (articolo 32 del dpr 600/73) è stata rimessa di recente all'attenzione della Corte costituzionale con ordinanza n. 27/29/13 della Ctr del Lazio, che ha ritenuto censurabile proprio la parte che riguarda l'assunzione dei prelievi come compensi non dichiarati per i lavoratori autonomi.

